



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. 317

in data 29/12/2023

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno duemilaventitre addì 29 - ventinove - del mese dicembre alle ore 09:45 in video conferenza e, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

VINCOLO D'IMPIGNORABILITA' SULLE DISPONIBILITA' DI CASSA EX ART. 159 D.LGS 267/2000- 1. SEMESTRE 2024

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	NO
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	NO
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: VECCHI Luca

Assiste il Segretario Generale: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

ñ con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 e relativi allegati;

Visti:

•il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 159, nel testo evidenziato di seguito in corsivo, afferente la norma sulle procedure di esecuzione, nei confronti degli enti locali, che così recita:
art. 159

•1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

•il D.M. 28 maggio 1993, con cui sono stati individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane, e la cui piena vigenza è stata di recente confermata dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della V. d'Aosta (parere 20/2018);

•rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata risponde alla necessità di preservare da eventuali azioni esecutive le risorse finanziarie di cui l'ente verrà a disporre nel primo semestre 2024 fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

